ALL. C. C. 477/2019

Da "Odcecvasto.legalmaii (fabio.fabrizio)" <fablo.fabrizio@odcecvasto.legalmaii.it>

"info@pec.comune.orsogna.chieti.it" <info@pec.comune.orsogna.chieti.it>

Data giovedì 19 dicembre 2019 - 15:14

PARERE SU NORMATIVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2019-2021

In allegato il parere richlesto

Fabio Fabrizio

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



Comune di ORSOGNA Arrivo Prot. N°0011507 del 19-12-2019

Cat. 1 Classel

🕄 Studio Fabio Fabrizio

Via di Montenero, 47 G 66050 San Salvo (CH)

Tel. 0039-873-343341 - Fax 0039-873-560260

Mobile: +39 3473633064 - E-mail: fabio.fabrizio@studiofabrizio.it



Please consider the environment before printing this mail / Per favore pensa all'ambiente prima di stampare questa mail

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (<u>info@studiofabrizio.it</u>) and delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003.

Allegato(i)

MX-M310_20191219_143847.pdf (246 Kb)

Comune di Orsogna

Provincia di Chieti

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale del 05/12/2019

OGGETTO: Preintesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021 – Parte Normativa – Richiesta del relativo parere

IL REVISORE

VISTI

- ♣ l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico finanziaria;
- ♣ l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001";

PREMESSO CHE

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti;
- di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi; all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche

amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1":
- * i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- * come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Revisore dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- * il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Dirigente del Settore, nonché dai funzionari del Settore in:

- ♣ pre-intesa al contratto collettivo integrativo del personale parte normativa 2019 2021, personale non dirigente
- * relazione illustrativa sugli aspetti procedurali normativi della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo;
- * relazione tecnico finanziaria:
- * attestazione sulla compatibilità economico finanziaria della pre-intesa contrattuale, con particolare riferimento alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ed al rispetto dei vincoli contrattuali e del limite di spesa rappresentato dal fondo certificato dell'anno precedente, contenuta nella predetta relazione tecnico finanziaria;

ESAMINATI ALTRESI'

♣ la deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il programma triennale 2019 - 2021 per la prevenzione della corruzione, per trasparenza e l'integrità;

ACCERTATO CHE

- i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
- l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
- l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- l'attestazione sulla compatibilità economico finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riferimento alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

RILEVATO CHE

- > Il Fondo per la contrattazione integrativa, annualità 2019 e costituito come da normativa sopra citata, è stato quantificato dall'Amministrazione (cfr. Relazione tecnica finanziaria).
- E' stato illustrato l'origine delle risorse decentrate (cfr. Relazione tecnica finanziaria).

EFFETTUATE

10) le verifiche "norma per norma" sula conformità delle disposizioni contrattuali contenuti nella predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,.

VERIFICATO CHE

le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;

- è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria che le risorse economiche occorrenti all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019 risultano stanziate nei relativi interventi del bilancio di competenza;
- è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa contrattuale il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 74/2017 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell'Ente;

ACCERTATO ALTRESI' CHE

sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter procedurali della contrattazione decentrata integrativa e l'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di quegli atti e provvedimenti propedeutici alla sottoscrizione della pre-intesa al CCDI in esame, i quali in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione delle retribuzioni accessorie del personale dipendente;

è stata fornita dimostrazione sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicizzazione di cui all'art. 11, commi 6 e 8, del D.Lgs n. 150/2009 per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale;

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2019 – 2021, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico – finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della suddetta pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Amministrazione Comunale e pertanto,

ATTESTA

la compatibilità legislativa e contrattuale di ciascuna norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

Orsogna 17 Dicembre 2019

COMMERCINATIVE DE COMMERCINATI

g to see